

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. *omissis*/2015 R.G.A.C. vertente

TRA

CORRENTISTA

-ATTORE

E

BANCA

-CONVENUTA

Conclusioni delle parti:

Per l'attore: *"accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal CORRENTISTA alla BANCA sia per quanto riguarda il c/c omissis e sia per ciò che concerne il prestito personale; accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, nulla, illegittima, inefficace e arbitraria ogni applicazione operata dalla BANCA sul c/c e sul contratto di prestito, per quanto riguarda gli interessi non legali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa e commissione addebitata sul conto; accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della BANCA per interessi, spese, commissioni e competenze che eventualmente (a seguito della richiedenda CTU) risultassero concretizzare la fattispecie di dazione di competenze usuraie per contrarietà al disposto di cui all'art.1 della l. 108/96; accertare e dichiarare illegittimo e quindi non dovuto l'addebito mensile a favore di (omissis); per l'effetto condannare la BANCA al rispetto delle norme vigenti in materia e perciò alla rivisitazione del rapporto di c/c 1031 e del contratto di prestito. Vittoria di spese"*.

Per la convenuta: "A) *In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per l'assoluta genericità della domanda;*
B) *Nel merito, rigettare in toto la domanda attorea in quanto generica, temeraria, pretestuosa ed infondata;*
C) *condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze processuali da liquidare anche ai sensi dell'art. 96 cpc "*.

Sentenza, Tribunale di Catanzaro, Giudice Ermanna Grossi, n. 1244 del 05 luglio 2018

Causa decisa all'udienza del 5 luglio 2018, mediante lettura del dispositivo e della concisa opposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il CORRENTISTA ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale la BANCA, per ottenere l'accertamento e la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'anatocismo, le variazioni dei tassi d'interessi unilateralmente disposte dalla banca, l'applicazione di tassi di interesse usurari e della commissione di massimo scoperto e l'addebito illegittimo dell'importo mensile di € 16,40 in favore di (omissis), invocando la necessità di nuovo calcolo dei relativi saldi.

La parte attrice ha allegato di avere acceso il c/c *omissis* presso la BANCA, nel mese di maggio 2010, e di avere successivamente ottenuto un prestito personale e una carta di credito.

Ha tuttavia esposto di non possedere copia dei contratti di prestito personale e della carta di credito, pur avendone più volte richiesto una copia verbalmente e per iscritto.

Con riferimento al rapporto di conto corrente ha invece eccepito che lo stesso **non sarebbe mai stato disciplinato da alcun contratto.**

Si è costituita in giudizio la BANCA, eccependo preliminarmente la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3 e 4; nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendo la assoluta genericità, oltre alla mancanza di prova delle asserzioni avversarie.

La BANCA, in particolare, ha eccepito la mancanza di prova documentale dei rapporti sottesi alle avverse pretese, carenza probatoria che non si sarebbe potuta colmare con il ricorso all'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non essendo stato tale mezzo istruttorio preceduto dalla richiesta; da parte degli attori, di estrazione di copia degli atti ex art. 119 T.U.B.

Intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. il tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione.

La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e resa pubblica mediante lettura del dispositivo in udienza.

2. la domanda è infondata e in quanto tale deve essere rigettata.

Premesso che, per costante giurisprudenza, le azioni proponibili da parte del correntista nelle more del rapporto sono esclusivamente quelle di accertamento (cfr. cass. civ. n. 798/2013), deve affermarsi il principio secondo cui **anche nelle azioni di accertamento della nullità totale o parziale di un contratto, come quelle azionate dall'attore, grava sulla parte attrice l'onere di provare l'esistenza ed in particolare la pattuizione delle clausole di cui si chiede accertarsi la nullità parziale, secondo il principio generale in materia di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.**

Osserva al riguardo la suprema corte che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su **chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude**

Sentenza, Tribunale di Catanzaro, Giudice Ermanna Grossi, n. 1244 del 05 luglio 2018

né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. cass. civ. n. 9201/2015).

Venendo al caso di specie, l'attore non ha adempiuto all'onere probatorio a suo carico, non avendo versato in atti il contratto di conto corrente, né il contratto di finanziamento (rispetto al quale non ha indicato nemmeno l'importo finanziato o la data di stipulazione) e di concessione della carta di credito, sottese alla sua azione di nullità parziale; essendosi limitato a produrre quattro estratti conto relativi al terzo e quarto trimestre 2011 e primo e secondo trimestre 2012, documentazione inidonea a fondare la sua pretesa;

non vi è prova, inoltre, che la parte attrice si sia tempestivamente attivata per acquisire dalla BANCA la documentazione contrattuale rilevante nel caso di specie ai sensi dell'articolo 119 T.U.B., quindi le sue pretese si appalesano prive di prova; circostanza questa che ha impedito il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio, pure richiesta dall'attore, la quale, in ragione delle rilevate lacune probatorie, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa.

Si rileva, inoltre, che dalla genericità delle contestazioni attoree non emergono in modo specifico i contenuti delle clausole contrattuali di cui si deduce la nullità da parte dell'attore, con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata.

3. Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento danni avanzata dalla BANCA ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., non avendo la convenuta fornito la prova né dell'*an*, né del *quantum debeatur*, sebbene tali elementi debbano essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda (pari ad € 25.000,00), diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia, e fino al 70% per la fase istruttoria, che si è esaurita nello scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.

P.Q.M.

Il tribunale di Catanzaro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

- rigetta la domanda attorea;
- condanna il CORRENTISTA al pagamento in favore della BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 2.738,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Catanzaro, 5 luglio 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*